

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE CULTURA, SPORT e SOLIDARIETÀ	
tel + 39 040 3773430 fax + 39 040 3773416	cultura@regione.fvg.it; cultura@certregione.fvg.it I - 34132 Trieste, via Milano 19

Prot. 8/CONV. del 30.06.2015

Articolo 1 - Riconoscimento

Articolo 2 - Obiettivi dell'intervento di sostegno

Articolo 3 - Determinazione della quota di finanziamento annuale destinata al funzionamento e allo sviluppo delle attività dell'Associazione regionale F.I.T.A.-U.I.L.T. e della quota di finanziamento annuale destinata al funzionamento e allo sviluppo delle attività dei soggetti affiliati all'Associazione regionale F.I.T.A.-U.I.L.T.

Articolo 4 - Procedimento contributivo per la concessione di incentivi ai soggetti affiliati all'Associazione regionale F.I.T.A.-U.I.L.T. Bandi di gara per la concessione degli incentivi.

Articolo 5 - Criteri di riparto della quota del finanziamento regionale annuale destinata al funzionamento e allo sviluppo delle attività dei soggetti affiliati all'Associazione regionale F.I.T.A.-U.I.L.T.

Articolo 6 - Modalità e tempistica di erogazione del finanziamento ai soggetti affiliati all'Associazione regionale F.I.T.A.-U.I.L.T. vincitori dei bandi

Articolo 7 - Modalità di coordinamento delle attività da parte della Regione

Articolo 8 - Promozione delle iniziative

Articolo 9 - Durata della convenzione

Articolo 10 - Risoluzione anticipata della convenzione

Articolo 11 - Responsabilità verso terzi

Articolo 12 - Contenzioso

Articolo 13 - Registrazione della convenzione

Articolo 14 - Privacy

Articolo 15 - Aiuti di Stato

Articolo 16 - Rinvio a norme regionali

* * * * *

CONVENZIONE

ai sensi dell'articolo 28 comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)

In Trieste, l'anno duemilaquindici (2015), il giorno 30 del mese di giugno, presso la sede della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in via Milano n. 19,

INTERVENGONO

- **REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA** con sede legale in Trieste, Piazza dell'Unità d'Italia n. 1, codice fiscale 80014930327, di seguito denominata per brevità "Regione", rappresentata dalla dott.ssa Anna Del Bianco, nata a Gorizia il 12/10/1968, Codice Fiscale DLBNN68R52E098V, domiciliata per la carica in Trieste in via Milano n. 19, nella sua qualità di Direttore centrale della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
- **ASSOCIAZIONE REGIONALE F.I.T.A. – U.I.L.T.** con sede legale in Brugnera (PN) via S. Michele n. 45 Codice Fiscale 91075610930, di seguito denominata per brevità "Associazione", rappresentata da Aldo Presot nato a Chions (PN), il 07.02.1947, domiciliato a Chions in via Marconi n. 24, nella sua qualità di Presidente all'Associazione regionale F.I.T.A.–U.I.L.T.;

PREMETTONO PRELIMINARMENTE

- che, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lett. c) e comma 2, lett. c) della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominata per brevità "legge", la Regione sostiene la collaborazione fra i diversi gruppi teatrali amatoriali regionali e per tale finalità riconosce la rilevanza regionale dell'Associazione regionale F.I.T.A.–U.I.L.T.;
- che, ai sensi dell'articolo 28, comma 3, della legge, il sostegno di cui al comma 1 è effettuato tramite il finanziamento annuale, stabilito con legge finanziaria, da realizzarsi mediante la stipula di apposite convenzioni, ai soggetti rappresentativi di cui al comma 2 per il funzionamento e per lo sviluppo delle attività degli stessi;
- che, ai sensi dell'articolo 28, comma 3 bis, della legge, il finanziamento annuale di cui al

- comma 3 è altresì finalizzato al funzionamento ed allo sviluppo delle attività dei soggetti affiliati ai soggetti rappresentativi di cui al comma 2, svolte anche fuori regione. A tale scopo, la Regione delega ai medesimi soggetti rappresentativi l'esercizio di funzioni amministrative relative agli interventi contributivi destinati a tali soggetti affiliati;
- che con D.P.Reg. 05.06.2015 n. 112/Pres. è stato approvato il "Regolamento in materia di concessione e di liquidazione di incentivi a sostegno di teatro amatoriale, folclore, cori e bande, in attuazione dell'articolo 28, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", di seguito denominato per brevità "Regolamento", nel quale, ai sensi dell'articolo 28, comma 4, della legge, sono definiti le modalità di attuazione del sostegno di cui al comma 1, che possono anche prevedere la corresponsione di un acconto, le modalità per la determinazione delle quote del finanziamento annuale destinate, rispettivamente, ai soggetti rappresentativi ed ai soggetti ai medesimi affiliati, le modalità di esercizio delle funzioni delegate ai soggetti rappresentativi, i criteri di riparto delle risorse destinate ai soggetti affiliati ai soggetti rappresentativi e i criteri minimi delle convenzioni di cui al comma 3;
 - che con deliberazione di Giunta regionale del 26.06.2015 n. 1244, è stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e l'Associazione Regionale FITA-UILT Friuli Venezia Giulia, di definizione degli indirizzi e delle modalità di sostegno al teatro amatoriale e di utilizzo del finanziamento della Regione per il funzionamento e lo sviluppo delle attività dell'Associazione Regionale FITA-UILT Friuli Venezia Giulia e dei soggetti ad essa affiliati, da sottoscrivere tra il Direttore centrale cultura, sport e solidarietà ed il Presidente dell'Associazione Regionale FITA-UILT Friuli Venezia Giulia;

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Articolo 1 - Riconoscimento

1. La Regione riconosce la rilevanza regionale dell'Associazione Regionale F.I.T.A.–U.I.L.T. (di seguito, per brevità, l'“Associazione”) e affida alla stessa lo svolgimento del servizio pubblico di interesse regionale di sostegno alla collaborazione fra i diversi gruppi teatrali amatoriali regionali, da realizzare tramite finanziamento annuale, stabilito con legge finanziaria regionale.

2. Il finanziamento sostiene il funzionamento e lo sviluppo delle attività all'Associazione o dei suoi diretti associati, nonché il funzionamento e lo sviluppo delle attività dei gruppi artistici affiliati all'Associazione, svolte anche fuori regione.

3. A tal fine, l'Associazione si riconosce nei valori democratici sanciti dalla Costituzione e si impegna affinché nella propria attività associativa siano affermati e rispettati i valori ed i principi di democrazia, equità, solidarietà, pace, interculturalità, accessibilità e sostenibilità.

Articolo 2 - Obiettivi dell'intervento di sostegno

1. La Regione e l'Associazione concordano di determinare, con la presente convenzione, le modalità di regolamentazione dei rapporti riguardanti l'intervento regionale di sostegno alla collaborazione fra i diversi gruppi affiliati all'Associazione.

2. Per conseguire la finalità di cui al comma 1, l'Associazione si impegna a realizzare i seguenti obiettivi:

- stimolare e sostenere la crescita morale, spirituale, culturale e sociale dell'uomo attraverso la promozione della cultura teatrale in ogni sua forma e con ogni mezzo consentito;

- mantenere ed estendere contatti con gruppi, associazioni ed enti nazionali ed esteri, con finalità analoghe e/o comunque attinenti a quella per cui l'Associazione è sorta;

- l'allestimento di spettacoli teatrali, munendosi di tutti i mezzi necessari e adottando tutte le necessarie opzioni per agire nel rispetto della normativa vigente;

- la promozione della pratica teatrale con l'organizzazione di corsi stages di aggiornamento, anche nell'ambito scolastico, per le diverse specializzazioni;

- gestire strutture e spazi di proprietà di enti pubblici e privati attraverso la stipula di apposite convenzioni e procedere direttamente alla manutenzione straordinaria, alle migliorie e/o ampliamento di detti impianti al fine di promuovere ulteriormente la pratica teatrale. Per la realizzazione di tali interventi potrà chiedere contributi ad enti pubblici o sponsorizzazioni;

- la promozione di iniziative di ricerca e di divulgazione della cultura teatrale, anche mediante l'organizzazione di convegni, manifestazioni, concorsi a carattere locale, regionale, nazionale ed internazionale;

- la realizzazione di iniziative editoriali, in stampa, video, audio o altro, di studio ed approfondimento riguardanti la cultura teatrale;

- l'affiancamento ad enti ed istituzioni che abbiano fini in armonia con quelli dell'associazione e che operano nel campo culturale, artistico e turistico, proponendo iniziative che contribuiscano allo sviluppo delle attività e della cultura teatrale;

- la promozione, in conformità alle esigenze dei soci, di ogni altra attività culturale e l'organizzazione di iniziative a scopo benefico.

Articolo 3 – Determinazione della quota di finanziamento annuale destinata al funzionamento e allo sviluppo delle attività dell'Associazione regionale F.I.T.A.-U.I.L.T. e della quota di finanziamento annuale destinata al funzionamento e allo sviluppo delle attività dei soggetti affiliati all'Associazione regionale F.I.T.A.-U.I.L.T.

1. La Regione, per l'anno 2015, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 47, lettera d), della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2015)), concorre alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2 con un finanziamento di euro 200.000,00=.

2. In applicazione di quanto disposto dagli articoli 7, comma 1, lettera b), e 15 del Regolamento, per l'anno 2015:

a) la quota del finanziamento di cui al comma 1 destinata, ai sensi degli articoli 28, comma 3, della legge, e 5, comma 1, lettera a), del Regolamento, al funzionamento e allo sviluppo delle attività dell'Associazione o dei suoi diretti associati, ammonta, sulla base della spesa storica rilevata dai finanziamenti regionali destinati all'Associazione regionale F.I.T.A.-U.I.L.T. negli ultimi cinque anni, ad euro 100.000,00=, pari al 50% per cento dell'ammontare complessivo del finanziamento annuale;

b) la quota del finanziamento di cui al comma 1 destinata, ai sensi degli articoli 28, comma 3 bis, della legge, e 5, comma 1, lettera b), del Regolamento, al funzionamento e allo sviluppo delle attività dei soggetti affiliati all'Associazione o affiliati ai diretti associati dell'Associazione, ammonta, sulla base della spesa storica destinata a tali soggetti, e rilevata dai finanziamenti regionali ad essi rivolti negli ultimi cinque anni, ad euro 100.000,00=, pari al 50% per cento dell'ammontare complessivo del finanziamento annuale.

3. Salvo l'obbligo, stabilito all'articolo 15, comma 2, del Regolamento, che la quota destinata al funzionamento e allo sviluppo delle attività dell'Associazione o dei suoi diretti associati non superi il 60 per cento dell'importo totale indicato nel comma 1, le parti si riservano la facoltà di modificare in qualsiasi momento la determinazione delle quote di finanziamento di cui alle lettere a) e b) del comma 2, previo mutuo consenso espresso e formalizzato in un patto aggiunto alla presente Convenzione.

4. Le parti consentono fin d'ora allo scostamento dalle quote stabilite alle lettere a) e b) del comma 2 per un importo non superiore alla soglia del 5 per cento dell'importo totale indicato nel comma 1.

Articolo 4 – Procedimento contributivo per la concessione di incentivi ai soggetti affiliati all'Associazione regionale F.I.T.A.-U.I.L.T. Bandi di gara per la concessione degli incentivi.

1. L'Associazione, nella sua qualità di soggetto delegato dalla Regione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 28, comma 3 bis, della legge, all'esercizio delle funzioni amministrative relative ai procedimenti di corresponsione degli incentivi ai soggetti affiliati all'Associazione, per il loro funzionamento e per lo sviluppo delle loro attività, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19 del Regolamento, concede gli incentivi ai medesimi soggetti affiliati, nei limiti della quota determinata dalla lettera b), comma 2, articolo 3, mediante la procedura valutativa a bando disciplinata dall'articolo 36, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. L'Associazione emana uno o più bandi di gara per la concessione degli incentivi di cui al comma 1, in cui vengono definiti i contenuti delle attività, dei progetti o delle manifestazioni che si intendono finanziare, i termini, iniziali e finali, e le modalità per la presentazione delle domande, salvo il rispetto di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 19 del Regolamento, i criteri di valutazione delle domande, scelti tra quelli indicati all'articolo 5, ed il punteggio assegnato a ciascun criterio, nonché le risorse disponibili.

3. Le domande sono selezionate dall'Associazione regionale F.I.T.A.-U.I.L.T. mediante valutazione comparata nell'ambito di specifiche graduatorie, sulla base dei citati criteri di cui all'articolo 5.

Articolo 5 – Criteri per la valutazione delle domande di incentivo e per il successivo riparto della quota del finanziamento regionale annuale destinata al funzionamento e allo sviluppo delle attività dei soggetti affiliati all'Associazione regionale F.I.T.A.-U.I.L.T.

1. L'Associazione valuta le domande di finanziamento, ed in particolare il programma delle attività o manifestazioni proposte ed il preventivo di spesa ad esse allegati, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del Regolamento, secondo i seguenti criteri:

- a) grado di rilevanza territoriale (locale, regionale, nazionale o sovranazionale) delle attività e manifestazioni proposte: la valutazione terrà conto delle ricadute territoriali delle attività proposte, dando priorità ai progetti di più ampio respiro;
- b) interventi da realizzarsi in zone carenti o decentrate: particolare attenzione sarà data a progetti che prevedono la realizzazione di eventi, manifestazioni, iniziative formative, pubblicazioni ecc. in aree geografiche periferiche e/o meno servite dai circuiti culturali istituzionali, nell'ottica di una integrazione e di una diffusione equilibrata dell'offerta culturale;
- c) qualità delle proposte artistiche e grado di innovatività delle stesse: i progetti saranno oggetto di valutazione sia per quanto concerne il rilievo artistico dei contenuti progettuali sia per quanto riguarda la comprovata esperienza del soggetto proponente. Saranno inoltre privilegiati i progetti contenenti un significativo grado di innovatività intesa sia dal punto di vista dei contenuti proposti sia delle strategie attuate;
- d) ottimizzazione delle risorse, intesa sia come congruenza delle risorse economiche e umane con gli obiettivi prefissati, sia come sinergia tra gruppi artistici per il perseguimento di obiettivi comuni.
- e) provenienza geografica dei gruppi artistici rispetto alla località di svolgimento delle attività e manifestazioni: sarà data priorità ai progetti che prevedono la mobilità dei gruppi artistici coinvolti tra aree differenti, favorendo così da un lato lo scambio e il confronto tra i gruppi stessi e dall'altro una più diffusa ricaduta sul territorio;
- f) partecipazione a manifestazioni di rilevanza nazionale e internazionale: sarà incentivata la partecipazione di gruppi artistici della regione a eventi e manifestazioni di riconosciuto rilievo nazionale o internazionale, per favorire da un lato il confronto e la crescita del teatro amatoriale regionale, e dall'altro per promuovere e far conoscere all'esterno la realtà culturale della regione;
- g) spesa storica destinata ai singoli soggetti affiliati, rilevata dai finanziamenti regionali ad essi rivolti e dagli incentivi ad essi corrisposti dai soggetti rappresentativi negli ultimi cinque anni.

Articolo 6 - Modalità e tempistica di erogazione del finanziamento ai soggetti affiliati all'Associazione regionale F.I.T.A.-U.I.L.T. vincitori dei bandi

1. L'Associazione comunica ai soggetti affiliati l'esito del procedimento valutativo, esponendo i motivi dell'eventuale inammissibilità delle domande

2. L'Associazione concede l'incentivo ai citati soggetti affiliati vincitori dei bandi entro novanta giorni dalla presentazione della relativa domanda, trasmettendo il provvedimento di concessione.

3. L'Associazione può liquidare un acconto dell'incentivo concesso per un ammontare massimo pari al settanta per cento dello stesso. L'importo rimanente è liquidato entro novanta giorni dall'approvazione del rendiconto dell'incentivo da parte dell'Associazione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20, comma 3, del Regolamento.

4. L'Associazione si impegna a comunicare alla Regione gli atti di riparto tempestivamente e, comunque, entro quindici giorni dalla loro adozione.

Articolo 7 - Modalità di coordinamento delle attività da parte della Regione

1. L'Associazione si impegna a partecipare, qualora richiesto dalla Regione, agli organismi e alle attività indetti dalla Regione, con particolare riferimento all'Osservatorio regionale della cultura, allo scopo di coordinare le iniziative all'interno del quadro generale della programmazione regionale e studiare e analizzare più in generale i fenomeni culturali soprattutto per quanto riguarda la dinamica tra domanda e offerta.

2. L'Associazione si impegna a fornire tutti i dati richiesti dalla Regione in funzione dell'attività dell'Osservatorio.

3. L'Associazione si impegna inoltre a fornire alla Regione l'elenco dei soggetti ad essa affiliati e gli aggiornamenti dello stesso.

Articolo 8 - Promozione delle iniziative

1. L'attività di promozione delle iniziative deve essere concordata con la Regione.

2. La comunicazione relativa alle attività finanziate dovrà evidenziare del sostegno della Regione al settore oggetto della convenzione. La partecipazione della Regione dovrà essere evidenziata in tutto il materiale realizzato e in ogni forma di comunicazione relativi alle attività oggetto della presente convenzione, anche mediante il saluto delle autorità regionali. Le indicazioni relative alla comunicazione, fornite dal Servizio competente in materia di attività culturali secondo le direttive in ordine all'immagine coordinata della Regione, dovranno essere rigorosamente osservate dall'Associazione regionale F.I.T.A.-U.I.L.T. e dai gruppi artistici beneficiari del contributo.

Articolo 9 - Durata della convenzione

1. La presente Convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2015.
2. Le parti si riservano la facoltà di rinnovare la presente Convenzione anche per le annualità successive, mediante semplice scambio di consenso per iscritto da effettuare prima della scadenza.
3. La Convenzione scade comunque di diritto in qualsiasi momento intervenga una modifica della legge di riferimento che ne renda incompatibile la prosecuzione.
4. Alla scadenza della Convenzione le parti sono tenute a far fronte alle obbligazioni assunte e non ancora concluse, sorte in forza della Convenzione.

Articolo 10 - Risoluzione anticipata della convenzione

1. La Convenzione può essere risolta anticipatamente per inadempimento della controparte, preventivamente contestata per iscritto con invito ad adempiere entro un congruo termine.

Articolo 11 - Responsabilità verso terzi

1. La Regione non si assume alcuna responsabilità verso terzi relativamente alla realizzazione delle attività finanziate.
2. L'Associazione, anche a nome e per conto dei propri affiliati, tiene sollevata espressamente la Regione per ogni e qualsiasi responsabilità contrattuale o extracontrattuale nei confronti di terzi che insorgesse nella realizzazione delle attività finanziate.

Articolo 12 - Contenzioso

1. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione alla presente Convenzione, comprese quelle in merito alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, le parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Trieste.

Articolo 13 - Registrazione della convenzione

1. La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso. Qualunque spesa, imposta e tassa e qualsivoglia onere fiscale derivante dalla presente Convenzione è a carico dell'Associazione.

Articolo 14 - Privacy

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e successive modifiche ed integrazioni, si rende noto che i dati personali forniti con le domande e la documentazione prevista dalla presente Convenzione

saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di cui alla presente Convenzione e potranno essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.

2. Il conferimento dei dati personali di cui al comma 1 è obbligatorio, ai fini dell'accertamento dei requisiti di ammissibilità delle domande e dell'espletamento della conseguente procedura di valutazione.

3. All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.

4. Titolare del trattamento è la Regione Friuli Venezia Giulia nella persona del Direttore centrale cultura, sport e solidarietà, mentre il responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio attività culturali. Responsabile della sicurezza dei trattamenti di dati effettuati con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati è Insiel S.p.A., restando affidata alla Direzione centrale funzione pubblica la vigilanza sulla sicurezza e la conservazione dei dati soggetti a tali trattamenti.

Articolo 15 - Aiuti di Stato

1. Il finanziamento regionale è concesso in esenzione ex articolo 53 del Regolamento (CE) 17 giugno 2014, n. 651/2014 (Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato)

Articolo 16 - Rinvio a norme regionali

1. Per quanto non previsto espressamente nella presente convenzione, si fa riferimento alla vigente normativa in materia e alle norme del codice civile in quanto applicabili.

Redatta in duplice esemplare, letto, accettato e sottoscritto dalla parti.

Trieste, li 30 giugno 2015

Per la Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia

Per l'Associazione regionale
F.I.T.A. – U.I.L.T.